

DIOCESI DI ALGHERO-BOSA

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli cristiani, uomini e donne, retta a norma dei canoni 312-320 del Codice di Diritto Canonico (in seguito CJC), inserita nel contesto di una Comunità parrocchiale e, come tale, soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione del Vescovo diocesano. Essa persegue anche rapporti di fraternità con le altre associazioni di fedeli e collabora attraverso gli organismi di partecipazione della Parrocchia e della Diocesi all'azione pastorale del territorio in cui ha sede.

Art. 2

§ 1. La Confraternita persegue fini di religione e di culto, di condivisione e di solidarietà con quanti sono nel disagio, di animazione cristiana della cultura, delle istituzioni sociali, specialmente della famiglia, e non ha scopi di lucro. In particolare, essa ha come fine principale la formazione alla vita cristiana, la santificazione degli associati, l'esercizio del culto pubblico, la promozione di opere di carità e la collaborazione con la Parrocchia di appartenenza.

§ 2. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- a. garantire la formazione alla vita cristiana e la santificazione degli associati;
- b. promuovere il culto pubblico della Chiesa ed attendere alle particolari attività liturgico-rituali in onore della Beata Vergine Maria, dei Santi Titolari e dei Santi e Sante associati per tradizione o per recente accoglienza, in piena sintonia con le norme liturgiche rinnovate dal Concilio Vaticano II e dai documenti applicativi del Magistero e secondo le "Norme Generali per l'Ordinamento dell'Anno liturgico e del Calendario" dell'ultima edizione del Messale Romano del 2019;
- c. sostenere e collaborare alle attività culturali e pastorali della Chiesa ove ha sede;
- d. promuovere e partecipare alle opere di misericordia spirituale e materiale in collaborazione con la Caritas parrocchiale;
- e. promuovere iniziative di carattere educativo e culturale col fine del rinnovamento e dell'approfondimento della vita cristiana per tutti i Confratelli;
- f. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà della Confraternita e tutelare, custodire e conservare i beni storici e artistici di proprietà della stessa Confraternita.

§ 3. Tali finalità sono perseguite in comunione con l'autorità ecclesiastica e sono coordinate dalla Consulta Diocesana per le Confraternite, a norma dello Statuto e del Regolamento.

§ 4. Ogni Confraternita deve svolgere le proprie attività in armonia con il piano pastorale diocesano e parrocchiale e sarà rappresentata nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede.

Art. 3

Ogni Confraternita deve avere un Titolo o Denominazione ufficiale, un Patrono e un abito distintivo, da indossare nelle celebrazioni liturgiche e quando viene richiesto da attività ecclesiali o di culto, secondo le precise indicazioni riportate nel "Regolamento".

Art. 4

La vita della Confraternita, che normalmente si sviluppa nell'arco dell'anno pastorale che ha come inizio il giorno della festa del Patrono e si conclude nel giorno del vespro della stessa festa patronale, può anche essere regolata da legittime consuetudini non abrogate, appartenenti alla viva tradizione del luogo e in piena sintonia con le norme liturgiche e le leggi della Chiesa.

Art. 5

Nel caso in cui la Confraternita abbia sede nella chiesa parrocchiale, i rapporti tra Parrocchia e Confraternita sono regolati da appositi accordi scritti tra il Parroco e il Priore in carica, approvati dall'Ordinario diocesano e da rinnovarsi periodicamente con scadenza quinquennale.

Art. 6

Ogni Confraternita deve avere un proprio "Regolamento" interno, nel quale, a partire dalle norme comuni dello Statuto Diocesano, confluiscono tutte le particolari e originali caratteristiche locali che, in armonia con le Leggi della Chiesa, hanno il valore della consuetudine e possono regolare tempi, modi, festività, amministrazione, attività, vita associativa. Ciascun "Regolamento", per la sua validità, deve essere approvato e vistato dell'Ordinario Diocesano.

Art. 7

L'erezione, la ricostituzione dopo tempi più o meno lunghi di inattività, l'estinzione e la soppressione di una Confraternita è di competenza del Vescovo diocesano, secondo le norme del Diritto Canonico.

ORGANIZZAZIONE - AMMISSIONE - DIMISSIONE

Art. 8

§ 1. Possono fare parte della Confraternita i battezzati di ambo i sessi o comunque secondo la consuetudine purchè:

- a. abbiano compiuto il 16° anno di età;
- b. siano cattolici praticanti e abbiano già ricevuto i sacramenti della Iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia);
- c. abbiano dato buona testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi e civili, conducendo una vita conforme alla fede;
- d. godano di buona fama e stima, religiosa, morale e civile nel territorio;
- e. siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- f. non siano stati dimessi o sospesi da altro Sodalizio della Chiesa cattolica;
- g. conoscano e accettino lo Statuto Diocesano e il Regolamento interno della Confraternita.

§ 2. Nel caso di aspiranti confratelli che vivono in situazione irregolare irreversibile per le leggi e norme della Chiesa (per es. matrimonio civile celebrato dopo il divorzio), dopo un congruo tempo di discernimento, maturato sia dal confronto con il Consiglio Pastorale Parrocchiale che dal Consiglio della Confraternita stessa, potranno ottenere o meno l'autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano, che, dopo aver consultato il parroco del luogo, indicherà modalità e limiti caso per caso.

Art. 9

Non può essere accettato colui che:

- a. faccia già parte di un'altra Confraternita;
- b. sia iscritto o impegnato in associazioni o partiti notoriamente ispirati da ideologie incompatibili con la fede cristiana cattolica;
- c. viva consapevolmente e senza soluzione di continuità in situazione coniugale che la Chiesa ritiene "irregolare", quali matrimonio civile, libera convivenza o adulterio notorio;
- d. sia coinvolto in fenomeni eversivi della società o in attività criminose o comunque lesive della dignità personale e del bene comune;
- e. abbia pubblicamente abbandonato la fede cattolica o sia "irretito da una scomunica inflitta o dichiarata" (can. 316 § 1 CJC);
- f. non mostri di voler intraprendere un autentico cammino di fede e sia palesemente insofferente nei confronti del Magistero della Chiesa, a partire dal parroco del luogo.

Art. 10

§ 1. Chi desidera far parte della Confraternita, dopo aver letto lo Statuto e il Regolamento, farà domanda scritta di ammissione in duplice copia, indirizzata al Priore in carica e al Parroco pro tempore, in cui dichiara di conoscere lo Statuto e il Regolamento della Confraternita e di essere disponibile a partecipare a un cammino annuale di preparazione e formazione come novizio o postulante in vista dell'ingresso ufficiale come membro professo, che avverrà sempre in occasione della festa del Patrono, momento iniziale che segna l'ingresso a pieno titolo nella Confraternita.

§ 2. Ogni Confraternita, come da tradizione, avrà una sua veste distintiva, che potrà essere indossata solo dai membri professi iscritti nell'apposito Registro dei Confratelli. I novizi o postulanti, durante l'anno di preparazione, potranno partecipare alle celebrazioni indossando un apposito abito distintivo, secondo forma e modalità indicate dal "Regolamento" interno.

§ 3. I ragazzi fino ai 16 anni, con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, possono aderire come Aspiranti Confratelli, purché abbiano ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione cristiana o siano in fase di completamento, frequentino la vita parrocchiale e si impegnino a partecipare agli incontri formativi della Confraternita. Fino all'aggregazione piena, al compimento dei 16 anni, indosseranno l'abito secondo le stesse modalità riservate ai novizi o postulanti.

Art. 11

L'appartenenza alla Confraternita è di carattere e forma stabile e perenne, per cui non sono ammessi Confratelli onorari, parziali o temporanei. Ogni usanza o abitudine contraria non è consentita e quindi, dove sussiste, viene abolita.

Art. 12

I Registri della Confraternita sono quattro:

1. Registro dei Confratelli;
2. Registro dei Priori;
3. Registro dei Verbali;
4. Registro di Amministrazione.

§ 1. Il "Registro dei Confratelli" contiene l'elenco completo, ufficiale e aggiornato, di tutti i Confratelli. Nel Registro verranno annotati i dati identificativi personali di ciascuno con la data di inizio del noviziato o postulato e la data di professione solenne che segna la piena appartenenza alla Confraternita, nonché tutte le altre informazioni che si ritengono utili e importanti.

§ 2. Il “Registro dei Priori” contiene l’elenco completo e i dati identificativi dei Priori, dei Vicepriori, dei Consiglieri; delle Prioresse e di quanti/e collaborano di anno in anno all’interno e a favore della Confraternita, secondo le modalità e usanze tramandate da tempo e recepite dal “Regolamento”.

§ 3. Il “Registro dei Verbali” contiene la descrizione puntuale di quanto espresso e deciso nelle varie riunioni del Consiglio, delle Assemblee e di quanto si ritiene opportuno mettere per iscritto ai fini di una corretta conduzione della vita e delle attività della Confraternita nel corso del tempo.

§ 3. Il “Registro di Amministrazione” è composto da due parti e contiene anzitutto l’inventario aggiornato dei beni immobili e mobili della Confraternita (prima parte), nonché la rendicontazione dettagliata delle entrate e delle uscite di ciascun anno pastorale con il relativo consuntivo maturato, che verrà regolarmente datato e sottoscritto dagli amministratori preposti, Priore e Consiglio in carica (seconda parte). Copia del bilancio consuntivo verrà, quanto prima, consegnato al Parroco e conservato in apposita cartella nell’Archivio parrocchiale.

Art. 13

Il Confratello cessa di appartenere alla Confraternita per dimissione volontaria, per dimissione disciplinare, per il passaggio ad altra Confraternita o Sodalizio equiparato, per cause previste dal Diritto Canonico.

Art. 14

In qualsiasi momento, per motivi personali o familiari, un Confratello può chiedere di lasciare la Confraternita, formalizzando la sua decisione con una comunicazione scritta, che verrà allegata e registrata nel “Registro dei Confratelli”.

Art. 15

Non può permanere nella Confraternita e può essere espulso chi:

- a. non rispetta l’Autorità ecclesiastica, nella persona del Papa, del Vescovo, del Parroco, del Cappellano;
- b. non rispetta le norme dello Statuto, del Regolamento e le Direttive regolarmente approvate dal Consiglio e dall’Assemblea dei Confratelli;
- c. è volutamente causa di discordia, divisione e lite all’interno della Confraternita;
- d. si rende colpevolmente manchevole verso il patrimonio della Confraternita a vantaggio degli interessi propri, dei familiari o di qualunque altro.

Art. 16

La decisione della dimissione disciplinare di un Confratello è compito del Consiglio in carica che:

- a) convoca e ascolta le ragioni del Confratello incorso nei casi previsti dall’Art. 15 a.b.c.d.;
- b) valuta la situazione e, se le giustificazioni non sono valide e convincenti, invia comunicazione scritta all’interessato invitandolo a riparare o desistere da atteggiamenti o intraprese lesive del bene della Confraternita o dei Confratelli, dandogli un congruo tempo di riflessione e verifica;
- c) trascorso il tempo previsto, decide per la dimissione o meno del Confratello inquisito, comunicandogli per iscritto la decisione e informando del fatto gli altri Confratelli;
- d) il Confratello costretto alle dimissioni può chiedere la sospensiva della decisione del Consiglio facendo appello all’Ordinario del luogo, che avrà cura di approfondire il caso, ascoltare le parti e prendere la decisione definitiva entro tre mesi.

ORGANIZZAZIONE E ORGANI SOCIALI

Art. 17

La Confraternita ha le seguenti figure e organi sociali:

- A. PRIORE e VICEPRIORE
- B. CAPPELLANO
- C. SEGRETARIO
- D. CASSIERE
- E. CONSIGLIO
- F. ASSEMBLEA

Art. 18

IL PRIORE

- a) è la prima dignità della Confraternita e la rappresenta in tutto e per tutto;
- b) dura in carica, a seconda delle consuetudini, da uno a tre anni, cura di osservare e far osservare lo Statuto diocesano, il Regolamento della Confraternita e tutte le altre disposizioni della Chiesa;
- c) presiede, in collaborazione e accordo con il Cappellano, le riunioni del Consiglio e gli incontri dell'Assemblea;
- d) cura con l'attitudine del buon padre di famiglia il governo della Confraternita, si preoccupa di tutti i confratelli, visita i confratelli anziani o malati;
- e) guida e sostiene con entusiasmo, per quanto di competenza, le tradizionali attività liturgiche, spirituali e formative della Confraternita, spronando tutti i Confratelli alla partecipazione assidua, alla frequenza alla Santa Messa domenicale e ai Sacramenti;
- f) ha la responsabilità della retta amministrazione dei beni mobili e immobili della Confraternita, provvedendo, con iniziative adeguate, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi sacri e dei locali annessi; per quanto possibile, cura di incrementare il patrimonio della Confraternita;
- g) ha il potere di firma, con il cassiere, per tutti i mandati di pagamento ordinari e straordinari relativi alle spese della Confraternita;
- h) alla fine del mandato presenta il bilancio consuntivo approvato e firmato dal Consiglio, all'Assemblea dei Confratelli e ne trasmette al Parroco copia conforme per l'archivio parrocchiale.
- i) viene nominato, secondo le consuetudini del luogo, per scelta o per elezione solo dopo aver ricevuto il necessario nulla osta del Parroco della Parrocchia di appartenenza, responsabile e garante della comunione ecclesiale e della legittima autorità della Chiesa.

Art. 19

IL VICEPRIORE

- a. Coadiuvava in tutto il Priore, rimane in carica quanto il Priore, esercita le funzioni che eventualmente gli vengono espressamente affidate dal Priore o dal Consiglio e sostituisce il Priore, qualora questi sia momentaneamente impedito o assente.
- b. Se il Priore per qualsiasi motivo rimane a lungo impedito o è costretto a cessare l'attività prima del tempo, sarà il Vicepriore, aiutato eventualmente da uno del Consiglio, a concludere il mandato nel tempo previsto.

Art. 20

IL CAPPELLANO

- A. è la guida spirituale della Confraternita con il compito specifico di animare la liturgia coinvolgendo tutti i Confratelli, a partire dal Priore e dal Consiglio; di curare la

- formazione spirituale e catechistica; di proporre e mettere in atto l'esercizio necessario della carità;
- B. fa parte di diritto del Consiglio e dell'Assemblea della Confraternita e introduce entrambi con una significativa preghiera, collaborando poi per il corretto e proficuo svolgimento delle riunioni;
 - C. due volte all'anno, preferibilmente nel tempo di Avvento e di Quaresima, convoca e guida l'Assemblea della Confraternita per un momento di formazione spirituale. Nel caso il Cappellano sia anche il Parroco del luogo e nella stessa Parrocchia siano presenti varie Confraternite, sarà opportuno tenere questi incontri in maniera congiunta in ambito parrocchiale.

Art. 21

IL SEGRETARIO

- a) ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Confratelli ed è il responsabile del "Registro dei Verbali" e del "Registro dei Confratelli";
- b) invia le convocazioni delle riunioni con l'ordine del giorno preventivamente concordato con il Priore e il Cappellano, redige e aggiorna il "Registro dei Confratelli";
- c) al termine del mandato del Priore redige con lo stesso una breve sintesi di fine mandato con le iniziative e le attività svolte e le eventuali criticità emerse;
- d) viene eletto dall'Assemblea dei Confratelli, ha la durata da uno a tre anni e fa parte di diritto del Consiglio della Confraternita. Il mandato e il ruolo del Segretario è indipendente e distinto da quello del Priore.

Art. 22

IL CASSIERE

- a. è il primo responsabile del "Registro di Amministrazione" ed ha il compito di tenerlo in ordine sia per la parte che contiene l'inventario dei beni mobili e immobili sia per la parte amministrativa che terrà costantemente aggiornata registrando la contabilità di cassa con le dettagliate entrate e uscite giustificate dalle relative pezze giustificative;
- b. congiuntamente al Priore firma i mandati di pagamento e li esegue a tempo debito;
- c. viene eletto dall'Assemblea dei Confratelli, ha la durata da uno a tre anni e fa parte di diritto del Consiglio della Confraternita. Il mandato e il ruolo del Cassiere è indipendente e distinto da quello del Priore.

Art. 23

Il ruolo di Segretario e di Cassiere, con l'approvazione dell'Assemblea dei Confratelli, può essere affidato ad un unico Confratello che cura entrambi i settori (art. 21 e 22) in modo separato e distinto.

Art. 24

L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI

- a) è l'organo sovrano della Confraternita e custodisce con cura il patrimonio ideale e storico della stessa in modo efficace e dinamico, in linea con le leggi della Chiesa e del Magistero e in armonia con l'azione pastorale locale;
- b) è composta da tutti i Confratelli effettivi e professi della Confraternita, che hanno diritto di parola e di voto attivo e passivo, a seconda dei momenti e delle circostanze del momento;
- c) è presieduta dal Priore in carica, coadiuvato da Cappellano; il Segretario cura l'apposito verbale che verrà letto e approvato nella prima riunione assembleare successiva e verrà trascritto fedelmente nell'apposito Registro;

- d) nel rispetto delle consuetudini locali, ha il compito di scegliere o approvare la nomina del nuovo Priore e Vicepriore, di eleggere il nuovo Segretario e il nuovo Cassiere;
- e) cura la redazione o l'aggiornamento del "Regolamento della Confraternita", che, per la validità, deve essere approvato dell'Ordinario diocesano;
- f) approva il bilancio consuntivo alla fine dell'anno o a conclusione del mandato del Priore, secondo le consuetudini locali previste nel "Regolamento";
- g) elegge il rappresentante della Confraternita negli organismi ecclesiali locali o diocesani, come il Consiglio Pastorale parrocchiale o diocesano;
- h) se le consuetudini o il "Regolamento" lo prevedono, elegge il Consiglio della Confraternita.

Art. 25

IL CONSIGLIO

È l'organo esecutivo della Confraternita, ne regola l'attività, collabora alla guida e garantisce con competenza e attenzione la fedeltà allo Statuto e al Regolamento per la costante crescita, buon nome e oculata amministrazione della Confraternita.

§ 1. I componenti del Consiglio sono:

- a. Priore e Vicepriore
- b. Cappellano
- c. Segretario
- d. Cassiere
- e. Consiglieri, da tre a cinque, scelti dal Priore o eletti a maggioranza dall'Assemblea, secondo il Regolamento.

§ 2. Viene convocato dal Priore, attraverso il Segretario, dopo aver concordato col Cappellano data orario e ordine del giorno, ogniqualvolta lo si ritiene opportuno o anche su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio.

§ 3. Dura in carica da uno a tre anni, ferme restando le consuetudini contemplate nel "Regolamento" della Confraternita.

§ 4. Prende visione e controlla la correttezza del bilancio consuntivo annuale o di fine mandato del Priore e propone iniziative utili alla crescita o sviluppo della stessa Confraternita, tenendo conto delle opere di carità, degli interventi di manutenzione degli immobili o di qualsiasi altra necessità, prospettando soluzioni da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei Confratelli.

§ 5. Accoglie e valuta la richiesta di ammissione di nuovi Confratelli e ne predispone l'itinerario di preparazione più idoneo, secondo le indicazioni dello Statuto e del Regolamento.

Art. 26

Le Confraternite, canonicamente erette, con decreto o per antica consuetudine, hanno personalità giuridica nell'ambito della Chiesa e possono acquistare, secondo le vigenti disposizioni concordatarie, la qualifica di Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e, volendo, essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale competente per territorio.

Art. 27

Il Vescovo Diocesano esercita la vigilanza e la giurisdizione su tutte le Confraternite presenti nella Diocesi, sia direttamente sia mediante un suo Delegato, secondo le Norme del Codice di Diritto Canonico.

Nel caso di contenziosi, liti o gravi ammanchi e conflitti, localmente insanabili, per il bene della Confraternita, Il Vescovo può sospendere il Priore e sciogliere il Consiglio nominando un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita fino alla sua ricomposizione ottimale e alla completa risoluzione dei problemi.

NORME FINALI

Art. 28

Il presente Statuto entrerà in vigore, “ad experimentum” per la durata di tre anni, diventando obbligatorio per tutte le Confraternite della Diocesi di Alghero-Bosa, a partire dall’Assemblea Diocesana delle Confraternite dell’otto marzo duemilaventisei, Terza Domenica di Quaresima. Al termine dei tre anni potrà essere automaticamente prorogato oppure rivisto, modificato, integrato a cura dell’Ordinario Diocesano.

Art. 29

Per quanto non disposto o previsto nel presente Statuto, si farà riferimento ai canoni del Codice di Diritto Canonico relativi alle associazioni pubbliche dei fedeli e all’amministrazione dei loro beni (canoni nn. 113-123; 298-320; 1273-1289).

Alghero, 2 febbraio 2026

Festa della Presentazione del Signore

IL VESCOVO DIOCESANO
(P. Mauro Maria Morfino)

Il Cancelliere Vescovile
(Mons. Angelo Cocco)